



SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA,
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

ROBERTO GABRIELLI

Oggetto: Risposta a richiesta di parere interpretazione art. 17, comma 12, della Norme di Attuazione del PTPR.

Con la nota in oggetto, (...) chiede l'interpretazione dell'art. 17,. Comma 12, delle NTA del PTPR, ai fini della possibilità di realizzare un intervento relativo a un nuovo impianto destinato ad attrezzature motoristiche in località (...).

L'art. 17 del PTPR, relativo alla tutela paesaggistica delle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", al comma 12, così come già modificato dal PTCP di Forlì-Cesena (DGR n. 1595 del 2001), prevede la possibilità, adeguatamente motivata, di prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti nel caso soddisfi contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- che la previsione dell'intervento di ampliamento venga effettuata dagli strumenti di pianificazione comunali, previo parere favorevole della Provincia competente;
- che l'intervento possa essere realizzato esclusivamente in ambito collinare e montano, nel senso che può essere attuata soltanto dai Comuni che siano localizzati in tale ambito territoriale;
- che l'ampliamento deve interessare esclusivamente insediamenti già esistenti, intendendo per tali edifici o manufatti già presenti nella pianificazione urbanistica vigente alla data di adozione delle NTA del PTPR (1989), che necessitino di tali interventi per esigenza sopravvenute;
- che sia dimostrata l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, nel senso che la motivazione comunale deve provare che non sia possibile realizzare in altro luogo o con altra modalità l'intervento richiesto;
- che sia dimostrata l'assenza di rischio idraulico, e quindi che venga dichiarato e dimostrato che l'area non subisca nocimento dal punto di vista idraulico a seguito della realizzazione dell'intervento di ampliamento;
- che le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, e quindi che sia effettuata una analisi paesaggistica che dimostri che l'intervento non pregiudichi le caratteristiche della zona di tutela;

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6049
fax 051.527.6895

Email: urbapae@regione.emilia-romagna.it
PEC: urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it



- che, infine, l'ampliamento da realizzare risulti organicamente coerente con gli insediamenti esistenti, e pertanto che si tratti di ulteriore manufatto da realizzare in contiguità con l'insediamento stesso e che sia collegato ad esso anche dal punto di vista funzionale.

Le disposizioni del comma 12, come sopra descritte, sono applicabili a tutte le zone tutelate dall'art. 17 del PTPR, così come specificate dal PTCP di competenza; sono fatte salve soltanto le aree escluse dalla tutela specifica in applicazione del comma 3 dello stesso art. 17, le quali, come noto, prendono a riferimento la situazione urbanistica oggettiva alla data di adozione del PTPR (1989).

Sulla base di quanto sopra detto, e visto quanto richiesto, pare che il progetto di cui si tratta non soddisfi le caratteristiche e le condizioni poste dalla normativa paesaggistica, e quindi non possa rientrare tra gli interventi di ampliamento realizzabili, in via eccezionale, in applicazione del comma 12 dell'art. 17, proprio in considerazione della tutela fissata dal PTPR di tali zone. Infatti, la realizzazione di un nuovo impianto destinato ad attrezzature sportive non pare possa considerarsi collegato dal punto di vista funzionale all'insediamento esistente di allevamento industriale dismesso.

Si segnala, in generale, che la tutela assegnata dall'art. 17 del PTPR alle zone relative ai caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua si basa su fondamenti finalizzati al mantenimento dei valori paesaggistici e ambientali presenti, richiedendo di evitare qualunque tipo di intervento che modifichi l'assetto naturale, e in particolare quelli che causano l'impermeabilizzazione di suoli. Inoltre, sempre in linea generale, la norma regionale richiede, anche per gli interventi ammessi in queste zone di tutela, che debbono essere assoggettati alla previsione pianificatoria, salvo nei limitati casi di cui al comma 6, e che nella realizzazione degli interventi di trasformazione venga assicurata la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Roberto Gabrielli

AM/